


IL NUOVO TESTO È STATO VARATO IN AGOSTO E PRESENTA ANCORA DEI PUNTI CHE DOVRANNO ESSERE CHIARITI

EDILIZIA E FATTORE SICUREZZA: IL RIORDINO DELLA NORMATIVA CON PIU' OBBLIGHI E SANZIONI

Da alcuni anni l'estate pare essere il momento "privilegiato" dal Legislatore italiano per sfornare novità importanti e destinate a segnare pesantemente la vita delle imprese.

Nel 2006, solo per fare un esempio, era stato varato il Decreto Bersani-Visco. Quest'anno, precisamente nel mese di agosto, ha "visto la luce" la legge n. 123/2007, testo che apre la stagione del riassetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Obiettivo annunciato è quello di portare maggior chiarezza in una materia di assoluta importanza, riordinando, accorpando e coordinando le innumerevoli disposizioni che disciplinano questo nevralgico aspetto della vita sociale ed economica del Paese.



Il riordino della normativa in materia di sicurezza è un proposito certamente condivisibile, anche perché uno dei problemi della imprenditoria italiana in generale, e di quella edile in particolare, è senz'altro quello di doversi confrontare con un corpo normativo stratificato, di difficile individuazione e comprensione.

Ma veniamo ai contenuti del provvedimento in esame, pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2007. La legge è composta da due parti.

La prima è già in vigore dallo scorso 25 agosto 2007, ma a differenza di quanto già noto agli associati dopo il Bersani-Visco, l'obbligo delle cosiddette previsioni, già in vigore dal 2006 per il settore delle costruzioni, viene esteso anche alle imprese non edili.

Ma è nel secondo capitolo

IL DATORE
DI LAVORO
COMMITTENTE
DEVE PREDISPORRE
UN APPOSITO
DOCUMENTO
DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI

che non mancano le novità. Innanzitutto è previsto l'obbligo in capo al pubblico ministero di dare immediata notizia all'Inail in caso di omicidio colposo o lesioni personali colpose per violazione delle norme sulla sicurezza, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile da parte dell'Inail medesimo.

E' poi previsto, all'art. 3 della legge n. 123/2007, che il datore di lavoro committente predisponga un documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare le interferenze tra le varie imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori, da allegare al contratto di appalto o d'opera, indicando i relativi costi per la sicurezza. Inoltre è stabilito che nei contratti di appalto e di subappalto siano indicati i costi relativi alla sicurezza sul lavoro e che a tali dati possano accedere il rappresentante dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Si ritiene che l'impresa che si avvalga di subappaltatori possa fare riferimento alla stima dei costi della sicurezza fornitale dal committente nell'ambito del Piano di Sicurezza e Coordinamento, depurandola dai costi sostenuti dall'impresa appaltatrice o da altri subappaltatori.

Il medesimo art. 3 dispone, inoltre, che il rappresentante dei lavoratori sia, di norma, eletto dai lavoratori stessi. E' poi stabilito che la elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza debba avvenire in una unica giornata su tutto il territorio nazionale; la data e le modalità di elezione saranno definite con apposito decreto, fermo restando le diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva. Al rappresentante dei lavo-

Il datore di lavoro committente deve predisporre un documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare le interferenze tra le varie imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori.

ratori, infine, è riconosciuto il diritto a richiedere la fornitura in copia del documento di valutazione dei rischi e del registro infortuni.

La norma, nel suo complesso, non brilla per chiarezza, tanto che l'Ance si è fatta promotrice di una azione volta ad ottenere i necessari chiarimenti in materia.

Sempre con riferimento alle norme di immediata applicazione, l'art. 5 della legge estende alla generalità delle imprese quanto già previsto dall'art. 36 bis del Decreto Bersani-Visco per il settore dell'edilizia in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale. La novità più rilevante in merito è rappresentata dalla possibilità di com-

Gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere indicato.

minare la sanzione della sospensione anche in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza, ipotesi peraltro che il Ministero del Lavoro con circolare del 22 agosto 2007, ha escluso per il settore dell'edilizia. Tale ultima disposizione, sebbene prontamente smentita da un comunicato stampa dello stesso Ministero, necessita di ulteriori chiarimenti che possano tradursi quanto prima in una nota ministeriale ufficiale. Al momento dunque al riguardo vi è una completa incertezza.

L'art. 9 del provvedimento in commento prevede l'introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (disciplinata dal D. Lgs. 231/2001) in caso di omicidi colposi e lesioni colpose legate a violazione di norme antinfortunistiche con l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie e l'interdizione all'esercizio dell'attività d'impresa da tre mesi ad un anno.

Da ultimo si segnala che la legge n. 123/2007 ha previsto che nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. A tal fine il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori

L'ELEZIONE
DEI LAVORATORI
DOVRÀ AVVENIRE
IN UN'UNICA
GIORNATA
SU TUTTO
IL TERRITORIO
NAZIONALE

economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

A tal riguardo, si sottolinea che le parti sociali del settore edile hanno siglato lo scorso 17 maggio un Avviso comune relativo agli indici di congruità sul costo della manodopera.

La seconda parte della legge n. 123/2007 invece conferisce al Governo una delega per la riforma ed il riassetto della intera normativa in materia di tutela della sicurezza sul lavoro, da attuarsi entro maggio 2008, attraverso l'emanazione di uno o più decreti attuativi. La riforma riguarderà, tra gli altri aspetti, la revisione, con significativi inasprimenti, delle sanzioni; la semplificazione degli adempimenti burocratici, quanto meno per le imprese minori; la riaffermazione del principio della bilateralità, del quale il settore delle costruzioni è un antesignano; la diffusione della cultura della sicurezza da attuarsi anche mediante l'inserimento della materia nei programmi scolastici.

Degna di nota è anche la previsione circa l'emanazione di indirizzi uniformi su tutto il territorio nazionale ed il coordinamento delle attività in materia di sicurezza. Si spera che in tal modo si riesca a dare certezze alle imprese, evitando che le interpretazioni e le prassi delle Amministrazioni preposte ai controlli divergano da provincia a provincia.

